



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA

I 25121 Brescia – ITALY
23, Via Einaudi
tel. +39 030 37251
fax +39 030 372522

C.F. 80013870177
P.I. 00859790172
www.bs.camcom.it
brescia@bs.camcom.it

III/ST/Ad'A/vc

Brescia,
Prot. n.
Posiz. n. XXII/9

Ai destinatari in indirizzo

Oggetto: Lettera circolare 8/S.u.a.p.
Vendita da parte dei produttori agricoli in forma diretta

Il d.lgs 222/2016 prevede la possibilità di trasmettere la comunicazione relativa alla vendita da parte dei produttori agricoli, in alternativa, o al Suap del Comune dove l'azienda agricola ha la sede, o al Suap del Comune dove l'azienda agricola svolge effettivamente l'attività di vendita.

Tenuto conto che le verifiche riguardanti l'insediamento dell'attività (destinazione d'uso, rispetto delle norme urbanistiche, presenza di scarichi, ...) spettano al Suap dove l'attività viene effettivamente svolta, il Gruppo di lavoro procedure suap da indicazione, nell'interesse dell'impresa agricola, di trasmettere la comunicazione solamente al Suap del Comune in cui la vendita dei prodotti agricoli viene esercitata.

A supporto di questa direttiva si richiama il d.lgs 228/2001 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo) il cui all'art. 4 precisa che *"Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al Sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita"*.

Nel caso l'impresa trasmettesse la s.c.i.a. al Suap del Comune ove si trova la sede, il Suap provvederà a inoltrare la stessa al Suap del Comune ove si svolge l'attività.

Si ricorda che, comunque, la *comunicazione* diretta al Suap deve essere trasmessa contestualmente all'istanza r.e.a. con la Comunicazione Unica.

Cordiali saluti.

Il dirigente dell'Area anagrafica
dr Antonio d'Azzeo

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
"Codice dell'amministrazione digitale"